

LA NUOVA DIRETTIVA SUL MERCATO ELETTRICO: FOCUS SU DISTRIBUZIONE E RETAIL

RIFERIMENTI NORMATIVI

- [COM\(2016\) 861 final](#)
- [COM\(2016\) 864 final/2](#)

Comunità energetiche, regolazione europea per i DSO, valorizzazione delle flessibilità, stoccaggio e mobilità elettrica: la Commissione traccia le linee del disegno del mercato che accompagnerà il sistema verso la completa integrazione delle rinnovabili, con un occhio sempre più attento alla tutela dei consumatori: uno dei pilastri del Clean Energy Package che promette, a 10 anni dalla pubblicazione del Terzo Pacchetto, un nuovo salto in avanti nel disegno di mercato.

Il 26 Marzo del 2019 il Parlamento Europeo ha approvato il nuovo Regolamento¹ e la nuova Direttiva² sul mercato elettrico, due dei principali provvedimenti del *Clean Energy Package*. Si tratta di un passo formale ma importante verso la pubblicazione, dopo il raggiungimento dell'accordo politico di qualche mese fa. La nuova Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro e non oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione, mentre il regolamento sarà già in vigore a partire dal 1° gennaio 2020. Si tratta di due elementi fondamentali nel quadro del *Clean Energy Package* che si è posto l'obiettivo di conciliare l'aumento della generazione da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di CO2 con il completamento del processo di integrazione del mercato elettrico europeo e la minimizzazione dei costi per i consumatori. Il disegno del mercato elettrico è in particolare un elemento fondamentale per favorire l'utilizzo di tecnologie rinnovabili, anche su piccola scala, rendendo il sistema più flessibile e tale da attrarre maggiori investimenti, favorire lo sviluppo ed il coinvolgimento degli stoccaggi, promuovere la partecipazione al mercato da parte della domanda, incrementare il livello di coordinamento regionale in modo da sfruttare efficientemente la rete e rendere il mercato maggiormente competitivo.

LA GESTIONE DELLA DOMANDA E LO STOCCAGGIO

Per rendere il sistema sempre più flessibile e favorire l'installazione di nuova capacità rinnovabile, la Commissione Europea ha considerato due strumenti: lo stoccaggio di energia elettrica e la possibilità della domanda di partecipare al mercato riducendo i consumi (*Demand Side Response*). I progressi tecnologici consentono l'utilizzo di strumenti di stoccaggio dell'energia, come le batterie, per soddisfare una parte della richiesta elettrica. Il loro impiego, infatti, permette al sistema di dilazionare nel tempo l'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili come l'eolico e il fotovoltaico, fornendo principalmente servizi ausiliari per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento. La partecipazione della domanda, invece, viene già utilizzata da diversi Paesi e permette al gestore della rete di ridimensionare i consumi di elettricità nei momenti di scarsa generazione. Da entrambi i provvedimenti emerge la volontà della Commissione Europea di incoraggiare gli investimenti in stoccaggio e permettere sia a questi impianti che alla gestione della domanda di partecipare a tutte le fasi del mercato alla pari delle altre fonti di generazione. I mercati, dunque, devono essere strutturati in modo tale da considerare le diverse capacità tecniche degli stoccaggi e della gestione della domanda, onde violare il principio di non discriminazione dei partecipanti, e rendere la partecipazione di tali strumenti effettiva: i mercati dell'energia (mercato del giorno prima e mercato infragiornaliero), ad esempio, devono predisporre dei prodotti di dimensione sufficientemente ridotta, anche inferiori a 1 MWh. Infine, secondo la nuova direttiva, i nuovi impianti di stoccaggio di energia elettrica devono essere trattati esattamente come qualsiasi nuovo impianto di generazione.

LA MOBILITÀ ELETTRICA

Un elemento di novità introdotto dalla Direttiva è l'integrazione della mobilità elettrica nella rete, vale a dire la connessione dei punti di ricarica per i veicoli elettrici alle reti di distribuzione. La Commissione sollecita gli Stati membri a definire un insieme di norme che ne agevoli la connessione alle reti di distribuzione, senza discriminare fra i punti di ricarica accessibili pubblicamente e privatamente. Proprio come per gli impianti di stoccaggio, il gestore della rete di distribuzione deve avere la possibilità di detenere dei punti di ricarica per i veicoli elettrici se, al termine di una procedura di

TAG

electricity, energy policy, market design, renewable energy sources, retail elettrico

¹ Proposto dalla Commissione con il documento COM(2016) 861 final.

² Proposta dalla Commissione con il documento COM(2016) 864 final/2.

appalto aperta e trasparente, nessuna parte terza ha mostrato interesse nel possedere o gestire punti di ricarica. In tal caso, gli Stati membri devono verificare ogni cinque anni che questa condizione perduri, ovvero devono valutare che non sia emerso nel tempo l'interesse di parti terze a detenere i punti di ricarica.

LE COMUNITÀ ENERGETICHE

Nel progetto di sviluppo del mercato elettrico rientrano anche quelle forme associative e cooperative dette comunità energetiche, vale a dire gli insiemi di utenze energetiche che decidono di effettuare scelte comuni per il soddisfacimento del proprio fabbisogno energetico, ad esempio realizzando impianti di autoproduzione condivisi tra reti di consumatori localizzati in una determinata area. Nello specifico, rappresentano tutte le iniziative collettive e cooperative che con il tempo sono diventate un modo economicamente efficiente di gestione dell'energia elettrica, permettendo ai consumatori di partecipare direttamente alla produzione (generalmente da fonte rinnovabile), al consumo e alla condivisione dell'energia, destinandola a forme di tele-riscaldamento e tele-raffreddamento. Queste possono essere costituite da associazioni, cooperative, organizzazioni senza scopo di lucro o altre persone giuridiche non orientate alla generazione di un profitto. Inoltre, queste reti possono anche essere completamente autonome rispetto alla rete pubblica di distribuzione. Il vantaggio per chi partecipa a questo tipo di iniziative è l'accesso all'energia elettrica, generalmente rinnovabile, a prezzi contenuti. L'energia in collettività rappresenta uno strumento di diffusione delle nuove tecnologie, come le reti di distribuzione intelligente, e dei nuovi modi di consumare energia elettrica, come la gestione della domanda di cui si è discusso poc'anzi. La strada scelta dalla Commissione Europea è quella di integrare queste forme associative in tutti i mercati organizzati, permettendogli di operare a condizioni paritarie sia direttamente sia tramite aggregatori. Diventa, quindi, fondamentale che gli Stati membri adeguino il proprio assetto regolatorio.

LA GESTIONE DELLA FLESSIBILITÀ

L'integrazione di queste diverse forme di generazione e consumo di energia elettrica nel mercato fa emergere un problema di flessibilità del sistema. Il ruolo dei DSO (*Distributed System Operator*) diventa centrale: affrontare a livello più locale le sfide poste dalla generazione variabile potrebbe ridurre sensibilmente i costi di gestione di rete. Con la Direttiva, la Commissione Europea intende spingere gli Stati membri verso una normativa che dia la possibilità ai gestori dei sistemi di distribuzione di usufruire di servizi forniti dalla generazione distribuita, dalla gestione della domanda e dallo stoccaggio attraverso la creazione di prodotti di mercato standardizzati, in modo da permetterne l'effettiva partecipazione al mercato, e secondo procedure trasparenti e non discriminatorie.

Adeguare la struttura dei mercati, però, non basta a fornire maggiore flessibilità, in quanto il potenziamento dei sistemi di distribuzione dipende, soprattutto, dallo sviluppo della rete. Vengono dunque previsti per i DSO le stesse modalità di coordinamento e programmazione che nel Terzo Pacchetto erano state introdotte per i TSO. Anche i DSO³ devono dunque predisporre il piano di sviluppo della rete, da aggiornare ogni due anni, che illustri il programma di investimenti infrastrutturali per i successivi cinque-dieci anni, in particolare focalizzandosi su quelli necessari a connettere nuova capacità e nuovi carichi, come ad esempio i punti di rifornimento per i mezzi di trasporto elettrici o le pompe di calore. Inoltre, il piano di sviluppo deve comprendere anche una parte "storica" in cui si spiega qual è stato l'utilizzo degli stoccaggi, della gestione della domanda e di tutte le altre risorse impiegate dal DSO alternativamente all'espansione del sistema.

Per adempiere questi compiti, che comprendono oltre all'utilizzo ottimale di queste risorse anche il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema e lo sviluppo del mercato, è necessario che i DSO cooperino con i TSO (*Transmission System Operator*), scambiandosi tutte le informazioni necessarie, e con ENTSO-E. Nel nuovo regolamento, la Commissione Europea ritiene necessaria l'istituzione di un ente

³ Sono esenti dall'obbligo i DSO facenti parte di imprese integrate che riforniscono meno di centomila consumatori o sistemi isolati.

europeo che coordini i gestori dei sistemi di distribuzione dell'Unione (EU DSO)⁴. Il processo di creazione dell'EU DSO durerà al più venti mesi: i DSO dovranno presentare alla Commissione e all'ACER un progetto di statuto, un elenco degli iscritti e un progetto di regolamento interno che successivamente verrà esaminato prima dall'Agenzia e poi dalla Commissione. Una volta terminato questo iter, i gestori dei sistemi di distribuzione costituiranno l'EU DSO. A questo nuovo ente verranno affidati diversi compiti concernenti principalmente la gestione ed il coordinamento delle reti di trasmissione e distribuzione, l'integrazione delle forme di generazione discusse in precedenza e lo sviluppo della gestione della domanda, la digitalizzazione delle reti di distribuzione e la partecipazione all'elaborazione dei codici di rete e al monitoraggio della loro attuazione. La cooperazione con l'ENTSO-E, però, non si limiterà ai soli codici di rete, infatti i due enti si occuperanno di rendere quanto più efficiente la gestione e la pianificazione dei sistemi di distribuzione e trasmissione e lo scambio dei dati tra i gestori. Infine, la cooperazione non deve limitarsi ai soli enti europei, ma anche a quelli nazionali/regionali. I gestori dei sistemi di distribuzione e di trasmissione devono cooperare condividendo le informazioni a loro disposizione sia concernenti la gestione quotidiana delle reti, sia gli investimenti. Inoltre, il coordinamento deve essere orientato verso una gestione efficiente della domanda, della generazione distribuita e degli stoccaggi in modo da permettere a queste risorse di fornire servizi sia al sistema di distribuzione sia a quello di trasmissione.

IL MERCATO RETAIL

Secondo la Commissione, i mercati *retail* non hanno ancora sviluppato un grado sufficiente di competitività e questo è evidenziato dall'aumento dei costi per i consumatori. Secondo la Commissione va interrotta la pratica di fissazione dei prezzi da parte delle Autorità nazionali, fatta eccezione per i clienti in povertà energetica o casi strettamente necessari. In particolare, in questo caso, i provvedimenti dovranno essere notificati alla Commissione che, entro due mesi, potrà chiedere la modifica o l'abrogazione di tali provvedimenti. Sul fronte diritti del consumatore, i fornitori dovranno concedere ai clienti la possibilità di sottoscrivere un contratto con prezzo dinamico ed essere informati dei rischi e delle opportunità di tali contratti. Per rendere il mercato *retail* più dinamico, invece, i clienti devono avere la possibilità di risolvere il contratto in qualsiasi momento e gratuitamente. Inoltre, i clienti devono essere liberi di stipulare un contratto con un aggregatore senza il consenso del proprio fornitore. Per la risoluzione di questi contratti, invece, possono essere applicate delle penali, che però non devono superare la perdita economica subita dall'aggregatore.

La direzione intrapresa dalla Commissione è quella di un approccio puramente di mercato, volto a creare i giusti incentivi. Come viene sottolineato più volte in entrambi i testi, gli investimenti in nuova capacità e nuove tecnologie non devono essere orientati dagli Stati membri, bensì dal mercato stesso: i segnali di prezzo devono rivelare la scarsità della capacità installata o la necessità di effettuare investimenti in determinate regioni e zone di mercato. La partecipazione ai mercati della generazione variabile e della gestione della domanda diventa fondamentale al fine di indirizzare gli investimenti, fornendo una remunerazione proporzionale al beneficio che il sistema ne trae. Per far sì che effettivamente i mercati forniscano questi segnali di prezzo, però, è necessario che i gestori della rete di trasmissione e di distribuzione siano pronti a utilizzare i servizi forniti da questi nuovi strumenti: solo un sistema più flessibile è in grado di assicurarne la partecipazione ai mercati e un trattamento paritario. Il coordinamento fra i DSO e la creazione di un nuovo ente europeo di coordinamento fra i DSO sono misure adottate per cercare di rendere le reti pronte a gestire la variabilità di una crescente generazione non programmabile e della domanda.

⁴ «I gestori dei sistemi di distribuzione che non facciano parte di un'impresa a integrazione verticale o le cui attività non siano separate (unbundled) secondo le disposizioni dell'articolo 35 [rifusione della Direttiva 2009/72/CE, proposta da COM(2016) 864/2], cooperano a livello unionale attraverso un ente europeo dei gestori dei sistemi di distribuzione («EU DSO»)».